

Stefano B. Galli

Lingua nazionale e lingue locali: l'esperienza costituzionale di alcuni Paesi europei

Il rapporto tra le lingue locali e la lingua nazionale costituisce un vero problema giuridico e costituzionale in molti Paesi europei, sopra tutto di fronte al processo di unificazione europea che, se da un lato si è mosso e si muove nel segno dell'unità e dell'omogeneità, dall'altro si fonda sui principi del multiculturalismo e del multilinguismo. Un problema, dunque, non solo «italiano» che di fianco alla costituzionalizzazione della lingua ufficiale ha posto anche il problema del riconoscimento e della tutela della diversità linguistica locale, pur nella concreta e oggettiva difficoltà di individuare e definire, in termini giuridici, il concetto di «minoranza» culturale. Il riconoscimento dell'idioma ufficiale nei suoi rapporti con le lingue locali, per tali ragioni, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta — cioè da quando il processo di unificazione ha subito un'accelerazione — è stato regolamentato nelle costituzioni dei Paesi dell'Unione ed è presente nelle costituzioni varate in tempi recenti, anche di fronte al *federalizing process* che molti di essi hanno risolutamente abbracciato.

Ancora una volta a costituire un interessante punto di riferimento è il caso spagnolo. «Il castigliano — è scritto nell'articolo 3 della Costituzione spagnola del 1978 — è la lingua spagnola ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. Le altre lingue spagnole saranno anch'esse ufficiali nelle rispettive comunità autonome, in armonia con i loro Statuti. La ricchezza dei diversi linguaggi della Spagna è un patrimonio culturale che deve formare oggetto di rispetto e di protezione ufficiali». Questo articolo, che poggia sui principi autonomici del federoregionalismo spagnolo, è davvero significativo poiché stabilisce un principio di “cofficialità” o di “doppia ufficialità” tra il castigliano e le varie lingue nazionali che vengono riconosciute come tali e tra loro equiparate senza distinzioni. Importantissima è l'affermazione che la varietà linguistica rappresenta un indiscutibile ricchezza culturale per il Paese; una ricchezza che deve essere tutelata e promossa.

Un altro esempio sul quale puntare l'attenzione è indubbiamente il Belgio. Con la Costituzione del 1994, che — a conclusione di un percorso durato un quarto di secolo — ha formalizzato la svolta federale del Paese, sono state riconosciute tre Comunità, quella francese, quella fiamminga e quella tedesca, e tre Regioni, quella vallona, quella fiamminga e quella di Bruxelles-capitale. L'articolo 30 dispone che: «L'impiego delle lingue usate in Belgio è libero; può essere disciplinato soltanto dalla legge e unicamente per gli atti dell'autorità pubblica e per gli affari giudiziari». Le lingue delle tre Comunità risultano, pertanto, equiparate; e tuttavia, occorre ricordare che, dal punto di vista linguistico, le regioni sono formalmente quattro, poiché deve essere aggiunta la regione bilingue di Bruxelles-capitale (art. 4, Cost.).

Com'è noto, la Costituzione della Svizzera (art. 4) individua quattro lingue nazionali, ma riconosce solo tre (art. 70) lingue ufficiali, il francese, il tedesco e l'italiano; il romancio è riconosciuto quale lingua ufficiale solamente nell'ambito del gruppo etnico. Quel che interessa qui rilevare è che i Cantoni possono autonomamente scegliere la loro lingua ufficiale; e tuttavia, allo scopo di conservare l'autonomia tra le comunità, devono farlo in armonia con la consolidata articolazione linguistica territoriale a livello nazionale e, nello stesso tempo, devono tutelare le minoranze linguistiche locali. Particolarmente tutelate, a livello costituzionale, risultano la lingua romancia e quella italiana. Qui affonda le proprie radici la tipica varietà linguistica della Svizzera, che costituisce un tratto essenziale, in termini culturali, del federalismo elvetico, peraltro sempre alimentato dalle istituzioni federali e cantonali; un federalismo che poggia sul forte attaccamento identitario territoriale, cioè su quel senso civico federalista di cui ha parlato Denis de Rougemont.

Prima di concludere questa breve nota, è opportuno richiamare rapidamente altri due esempi di tutela linguistica, quello francese e quello irlandese.

Sulla scia delle preoccupazioni connesse al processo di unificazione europea, nel 1958 e, successivamente, nel quadro della revisione del 1992, la Francia ha riconosciuto la lingua francese, come l'idioma ufficiale della repubblica. Da un lato si intendeva tutelare il francese dall'inglese, dall'altro nei confronti di eventuali rivendicazioni localistiche (corsi, bretoni, alsaziani ecc). Comunque, è stato respinto un emendamento che si ispirava alla Costituzione spagnola e che era volto a tutelare le realtà territoriali, sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista culturale.

La costituzione irlandese del 1937 riconosce l'irlandese quale lingua nazionale e ufficiale dello Stato. La lingua inglese viene relegata in una

posizione di subordinazione, come seconda lingua ufficiale e il Parlamento può adottare dei provvedimenti specifici per l'uso esclusivo dell'una o dell'altra.

In Italia, lo Statuto Albertino (art. 62) riconosceva la lingua italiana come lingua ufficiale delle Camere, più che altro come strumento effettivo e concreto del processo di unificazione nazionale. Nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente non si ritenne opportuno intervenire in merito, sia perché il dato linguistico veniva dato per acquisito, peraltro legittimato dal fatto che la Carta venisse scritta in italiano, sia perché non si ritenne opportuno impegnarsi su un tema, quello del nazionalismo linguistico, che era stato promosso e sostenuto dal Fascismo e che, pertanto, avrebbe potuto generare risentimenti e rancori. Contestualmente, però veniva inserito l'innovativo principio della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»).

A partire dalla metà degli anni Novanta si registrano diversi tentativi di costituzionalizzare la lingua italiana; e tuttavia, intervenire nel merito dell'art. 12 — che individua alcuni elementi identificativi della Repubblica, in relazione all'appartenenza alla comunità nazionale — a sessant'anni dall'approvazione della Costituzione appare francamente un po' tardivo e, soprattutto, finalizzato a smorzare le istanze federaliste, contrapponendosi alla valorizzazione degli idiomi locali e delle lingue storiche regionali che, indubbiamente, costituiscono un grande patrimonio culturale e identitario.